



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Senior partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Josef Vieider
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner

Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater / Dottori commercialisti

Dott.ssa Elena Gattolin
Dott.ssa Sabrina Tabiaddon
Dott.ssa Monika Mattivi
Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur
Dott. Christian Gentilini
Dott. Stefan Lanznaster
Dott.ssa Martina Santin
Dott.ssa Serena Giacomozzi
Dott. Lorenz Bonadio
Dott.ssa Giulia Fortin

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Dott. Antonio Gocev

A tutti i clienti

Loro indirizzi

Circolare n° 19/2023

Bolzano, 13 marzo 2023

Oggetto: Condono irregolarità formali – versamento entro il 31 marzo 2023

Con la ns. circolare 1/2023 vi abbiamo informati, che la legge Finanziaria 2023 ha previsto un cd. “condono formale”. In concreto, per tutte le **irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022**, viene concessa la possibilità di “sanarle” con il **pagamento di un importo forfettario di 200 Euro per ogni anno** di imposta, pagabili in una o due rate entro il 31 marzo 2023 ed eventualmente entro il 31 marzo 2024. Per “invogliare” i contribuenti ad aderire al suddetto condono, sono stati prolungati di due i termini di notifica per l’Agenzia Entrate di eventuali irregolarità rilevate con verbale.

Di recente con il provvedimento n° 27629 del 30 gennaio sono state emanate le necessarie disposizioni attuative, mentre con la Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 l’Agenzia Entrate ha illustrato la norma e chiarito che cosa intende per “errore formale”. In generale si può affermare che le norme e regole sono pressochè identiche con quelle del precedente “condono” del 2019, con il quale si potevano sanare le irregolarità commesse fino al 24 ottobre 2018 dietro pagamento di un importo sempre di 200 Euro.

Detto condono può essere fruito da tutti i contribuenti, quindi sia imprese che lavoratori autonomi che persone fisiche/privati.



Quali errori formali sono classificate tutte le violazioni che non influiscono sulla determinazione della base imponibile di IVA o imposte sul reddito. Sono però specificatamente escluse le violazioni commesse con riguardo con il modello RW di dichiarazione dei patrimoni detenuti all'estero.

Nel definire gli errori formali l'Agenzia rinvia alla Circ. 11/E 2019, ma pubblica altresì una nuova lista aggiornata e non esaustiva di possibili errori formali. Di seguito un estratto, pubblicato da "Eutekne", con l'indicazione se la correzione è necessaria o meno.

Fattispecie	Norma	Correzione	Nota
Mancata/irregolare indicazione dei costi <i>black list</i>	art.8 co. 3- <i>bis</i> del DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 11/E 2019
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni	Art. 11 co. 4- <i>bis</i> DLgs. 471/97	Correzione necessaria	-
Indicazione dei percipienti nel modello 770	Art. 2 co. 4 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	-
Dichiarazione redditi inesatta	Art. 8 co. 1 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Dichiarazione redatta non conformemente ai modelli approvati c.d. "dichiarazione irregolare"	Art. 8 co. 1 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Dichiarazione irregolare modello 770	Art. 8 co. 3 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	-
Errate indicazioni su dividendi, plusvalenze, CFC ecc.	Art. 8 co. 3- <i>ter</i> , 3- <i>quater</i> e 3- <i>quinqies</i> DLgs. 471/97	Correzione necessaria	-
Tardiva trasmissione della dichiarazione tramite intermediario	Art. 7- <i>bis</i> DLgs. 241/97	-	si veda la Circ. 2/E 2023
Omessa trasmissione della dichiarazione tramite intermediario	Art. 7- <i>bis</i> DLgs. 241/97	Correzione necessaria	riferimento mancante nella Circ. 2/E 2023
Rilascio infedele del visto di conformità	Art. 39 DLgs. 241/97	-	<u>non definibile</u> per la Circ. 11/E 2019
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA	Art. 11 co. 2- <i>ter</i> DLgs. 471/97	Correzione, a meno che i dati non siano già stati comunicati con la dichiarazione IVA	Definibile, se non ci sono effetti su determinazione/ versamento dell'IVA
INTRASTAT	Art. 11 co. 4 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023



Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria	Art. 3 co. 5-bis DLgs. 175/2014	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Certificazioni Uniche	Art. 4 co. 6-quinquies DPR 322/98	-	non definibile per la Circ. 11/E 2019
Errori nelle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività	Art. 5 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Comunicazioni finanziarie mensili	Art. 10 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Opzioni ex DPR 442/97	Art. 11 DLgs. 471/97	Correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Violazione su fatturazione/registrazione senza effetto sulla liquidazione IVA	Art. 6 co. 1 DLgs. 471/97	Rimissione della fattura, per quanto possibile	si veda la Circ. 2/E 2023
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa <u>con</u> rilevanza sulle imposte dirette	Art. 6 co. 2 DLgs. 471/97	-	non definibile per la Circ. 11/E 2019
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa <u>senza</u> rilevanza sulle imposte dirette	Art. 6 co. 2 DLgs. 471/97	Rimissione della fattura, per quanto possibile	si veda la Circ. 2/E 2023
Detrazione di un'IIVA in eccesso a causa di un errore di aliquota	Art. 6 co. 6 DLgs. 471/97	Nessuna correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Irregolarità nel <i>reverse charge</i>	Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 DLgs. 471/97	Nessuna correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Omesso <i>reverse charge</i>	Art. 6 Co. 9-bis DLgs. 471/97	Applicazione dell'“inversione contabile”	si veda la Circ. 2/E 2023
Omesso <i>reverse charge</i> per acquisti intracomunitari e internazionali	Art. 6 co. 9-bis DLgs. 471/97	Applicazione dell'“inversione contabile”	si veda la Circ. 2/E 2023
Violazioni sulla contabilità	Art. 9 DLgs. 471/97	Contabilizzazione ovvero correzione dell'errore	si veda la Circ. 2/E 2023
Violazioni del principio di competenza senza danni per l'Erario	Art. 1 co. 4 DLgs. 471/97	Nessuna correzione necessaria	si veda la Circ. 2/E 2023
Omessa presentazione F24 in caso di compensazione	Art. 15 DLgs. 471/97	-	non definibile per la Circ. 11/E 2019
Inottemperanza agli inviti dell'Amministrazione	Art. 11 DLgs. 471/97	Presentazione dei documenti	si veda la Circ. 2/E 2023

In particolare sono sanabili anche i ritardi nell'invio delle fatture elettroniche tramite portale SDI, nella misura in cui non abbiano avuto conseguenze sul corretto versamento dell'imposta



nelle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Altre fattispecie di errori sanabili sono: la ritardata o omessa iscrizione al registro VIES per effettuare operazioni intracomunitarie, comunicazioni omesse per proroghe o variazioni del canone dei contratti di locazione con cedolare secca, omessa risposta ai questionari dell’Agenzia Entrate e ritardi nella comunicazione di fatturati esteri (esterometro).

Nella suddetta Circolare n° 2/2023 vengono anche elencati i casi esclusi dal condono: sono citati tra gli altri l’omessa comunicazione all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e gli errori/le omissioni in relazione ai patrimoni all’estero ed il quadro RW.

Con il pagamento dei 200 Euro vengono comunque sanate tutte le violazioni formali del periodo di imposta oggetto di condono.

Rimozione della violazione

Nella misura in cui è richiesta la rimozione della violazione, questa deve avvenire **entro il 31 marzo 2024** (termine di scadenza dell’eventuale seconda rata). In casi particolari la correzione può avvenire anche dopo, ad esempio entro i trenta giorni dall’invito dell’Amministrazione Finanziaria a seguito di una verifica. Nella Circolare n° 11/2019 si cita il caso dell’errore non scoperto/riscontrato dal contribuente con la diligenza del “buon padre di famiglia”: in tale caso, se l’errore non viene rimosso e non viene concessa la necessaria elasticità da parte dell’Agenzia, verrà sanzionata la singola violazione, ma il condono in generale resta valido per le altre violazioni formali.

Il **versamento** deve essere effettuato o per intero entro il 31 marzo 2023 oppure in due rate di uguale importo scadenti il 31 marzo 2023 e 2 marzo 2024. Il **codice tributo** nella sezione “erario” è il **TF44** con l’indicazione come periodo dell’anno per il quale ci si intende avvalere della sanatoria. In caso di periodo di imposta non corrispondente all’anno solare (ad esempio con bilancio al 30 giugno di ogni anno) si indica l’anno in cui termina il periodo di imposta. Non è consentita la compensazione con alcun credito di imposta.

Non è necessario presentare una dichiarazione, la quietanza di versamento è sufficiente per dimostrare di avere aderito al condono; nel caso di versamento a rate rileva il primo versamento.

Suggerimento: in particolare per quanto riguarda il corretto invio delle fatture elettroniche, l’applicazione del reverse-charge IVA e la corretta imputazione per competenza di costi e ricavi, è consigliabile aderire alla suddetta sanatoria formale perlomeno per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni del COVID-19 sono stati commessi molti errori quasi inevitabili.

In conclusione, una precisazione: chi in passato con il condono 2019 ha sanato gli errori del 2018 commessi fino al 24 ottobre e intende “coprire” l’intero periodo di imposta dovrà versare



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

altri 200 Euro. Una situazione analoga si prospetta per l'anno 2022, che può essere “sanato” soltanto per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022.

E un'ultima indicazione: con Provvedimento n° 61196 del 6 marzo 2023 l'Agenzia Entrate ha disposto che vengano inviate ai contribuenti delle comunicazioni relative a presunti errori formali commessi già rilevati, con l'invito a verificare la situazione ed a comunicare all'Agenzia, se gli errori sono stati effettivamente commessi o meno. Tali errori dovrebbero in linea di massima essere sanabili con il condono di cui alla presente circolare, ma comunque è doveroso verificare tali comunicazioni e se del caso regolarizzarle le violazioni. L'eventuale regolarizzazione dovrà opportunamente essere comunicata all'Agenzia, per evitare successive contestazioni o richieste da parte dell'Agenzia stessa.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider
